

La titolarità dell'account di posta elettronica ed il suo utilizzo non sono tutelabili con l'azione possessoria

Tribunale di Verona, 29 dicembre 2015. Giudice Andrea Mirenda.

Posta elettronica - Titorità dell'account - Rapporto contrattuale con il fornitore del servizio - Potere di fatto sulla cosa che giustifica l'azione possessoria - Esclusione

L'utilizzo di un'account di posta elettronica da parte del suo titolare trova titolo nel rapporto contrattuale con il fornitore del servizio e non si esplica in quel potere di fatto sulla cosa di cui all'articolo 1140 c.c. che giustifica la proposizione dell'azione possessoria di cui all'articolo 1168 c.c.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

Il Giudice Andrea Mirenda,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza 26/10/2015 ;

lette le memorie illustrative redatte dalle parti in esecuzione dell'ordinanza di cui al verbale d'udienza del 26.10.2015;

rilevata l'insussistenza di quel periculum in mora (oltretutto neppure seriamente palesato) necessario al fine dell'accoglimento dell'odierna domanda d'urgenza;

che, pertanto, in ossequio al principio pragmatico della disamina della ragione più liquida, va ritenuta l'inammissibilità del ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;

osservato, poi, che parte ricorrente ha altresì proposto, nel *simultaneus processus*, domanda di reintegrazione nel possesso dell'indirizzo di posta elettronica aziendale revocatogli dalla società resistente in esito alla sua esclusione dal c.d.a. ;

rilevato, in concreto, che non si ha qui riguardo a domanda possessoria di recupero della posta inviata e/o ricevuta per il tramite di quell'account dal ricorrente bensì, ed in estrema sintesi, al secco ripristino di quello che - a tutti gli effetti - è stato il "servizio" di posta elettronica di cui egli ha fruito mediante l'account predetto;

osservato che laddove fosse invocato il recupero giudiziario "in senso lato" della posta, Questo Tribunale non dubiterebbe dell'ammissibilità della tutela reintegrativa di cui all'art. 1168 c.civ. Saremmo, invero, in presenza di uno strumento teleologicamente destinato a garantire ex art. 15 Cost. it. l'inviolabilità/segretezza della corrispondenza e "di ogni altra forma di comunicazione", sul duplice presupposto della dominicalità assoluta riservata dalla Carta Fondamentale al mittente e al destinatario della posta e della conseguente configurabilità - anche nel campo dei

diritti immateriali - di quel “*potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio di proprietà o di altro diritto reale*” di cui all’art. 1140 c.civ.;

senonchè, come detto, viene qui all’esame la domanda di pretesa “reintegrazione nel possesso” di quello che appare, a tutti gli effetti giuridici, un comune servizio (al pari, ad es., di quello al funzionamento dei trasporti pubblici, alla fornitura idrica, alle somministrazioni di merci ex contractu, etc. etc.), qui oltretutto non funzionale a quel potere di fatto sulla cosa di cui all’art. 1140 c. civ., funzionalità sulla scorta della quale la giurisprudenza ammette, invece, condivisibilmente la tutela manutentiva del conduttore/detentore qualificato avverso la molestia derivante, ad es., dall’interruzione dei servizi idrici e/o elettrici ad opera del locatore (giurisprudenza costante) ;

ritenuto, così, che l’utilizzo dell’account di posta elettronica da parte del ricorrente non possa ontologicamente integrare quel potere di fatto “assoluto” di cui all’art.1140 c. civ., esplicabile - per definizione – con la diretta apprensione satisfattiva della res da parte del possessore, come è fatto chiaro dalla necessità – per il godimento del ricorrente – della cooperazione di una complessa (e addirittura plurima) figura di *debitore* della prestazione contrattuale, agevolmente ravvisabile nelle articolazioni dei provider, del titolare del domain, etc., fino a giungere alla stessa Migross s.p.a.;

che, dunque, emerge la mera natura “relativa” del godimento del servizio di posta elettronica per la cui tutela agisce il Mion, traendo quel servizio fondamento unicamente nel “contratto di amministrazione” della società, il cui inadempimento da parte della MIGROSS s.p.a., quand’anche conclamato, mai potrebbe legittimare la tutela possessoria invocata;

che, pertanto, anche questa domanda va respinta;

che, infine, la novità e delicatezza della questione giuridica esaminata giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

respinge tutte le domande e compensa le spese del procedimento.

Si comunichi.

Verona 29 dicembre 2015